

ORDINANZA N. 67

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 883 - DISPOSIZIONI SANITARIE CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL CORONA-VIRUS COVID-19.

IL SINDACO

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante “*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*”, con cui viene ordinato, all'art.1, comma 1, che “È fatto obbligo alle Autorità Sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa COVID-19”;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*”;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, recante *“COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 2021;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante *“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”*;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo della pandemia da COVID-19;

Vista la nota della Direzione strategica dell’Azienda USL della Valle d’Aosta a firma del Direttore sanitario Dott. Maurizio Castelli del 3 novembre 2020;

DATO ATTO che in data **21/07/21** la Protezione civile regionale ha comunicato la necessità di adottare, tramite ordinanza contingibile e urgente di natura sanitaria, la procedura di isolamento domiciliare per il sig. **OMISSIS**, il quale è risultato positivo a seguito di test tampone molecolare/antigenico;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità e urgenza per contenere e contrastare il rischio di contagio, per evidenti esigenze di tutela della sanità pubblica;

RITENUTO OPPORTUNO attivare l'isolamento domiciliare **per i soggetti qui di seguito indicati;**

- **OMISSIS;**

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 50 e 54;

RICHIAMATO l'art. 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*" e s.m.i, relativamente alle competenze del Sindaco;

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

L'attivazione dell'isolamento domiciliare presso il proprio domicilio in Valtournenche Fraz./Loc. **BREUIL-CERVINIA**, per il/la sig./sig **OMISSIS**, residente in **SPAGNA**, a decorrere **dalla data odierna fino a successiva ordinanza di revoca**, che verrà emessa a seguito di guarigione rilevata sul portale Covid-19 della Protezione civile regionale;

ORDINA INOLTRE

Alle persone di cui sopra:

- di seguire in maniera puntuale le disposizioni in tema di profilassi, stabilite dalle autorità Sanitarie in relazione all'emergenza in atto per il COVID-19, nonché ogni disposizione emessa in merito dal Ministero della Salute e dagli Organi Istituzionali;
- di rendersi disponibili ad eventuali contatti anche quotidiani, qualora previsti, con il personale dell'Azienda USL preposto alla vigilanza sanitaria.

COMUNICA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica;

AVVERTE

Che il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

DISPONE

La sospensione temporanea della presente ordinanza unicamente per effettuare, su richiesta dell'Azienda USL al soggetto interessato, il test tampone presso le strutture sanitarie indicate, percorrendo il tragitto più breve dal proprio domicilio al luogo indicato nella convocazione ed esclusivamente con mezzo proprio/privato, indossando idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

L'invio della presente ordinanza:

- Alla Protezione civile regionale;
- Alla Direzione Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- Al Presidente della Regione Valle d'Aosta nelle sue funzioni prefettizie;
- Alla Questura di Aosta;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Breuil-Cervinia;
- Alla Stazione della Guardia di Finanza di Breuil-Cervinia;
- All'Ufficio di Polizia Locale;

Che l'ordinanza venga notificata alla persona interessata e venga pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Valtournenche, il 21/07/2021

**Sottoscritta dal Sindaco
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)
con firma digitale**